

REGOLAMENTO

**PER LA DETENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO O DA
INTRATTENIMENTO NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ESERCIZI, PER LA DISCIPLINA
DELLE SALE GIOCHI E DI PICCOLI TRATTENIMENTI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI**

INDICE

<u>NORME GENERALI</u>	pag. 3
Art. 1 - ambito di applicazione	
<u>PARTE PRIMA – APPARECCHI DA GIOCO INSTALLATI PRESSO ESERCIZI NON DESTINATI IN VIA PREVALENTE ALLA RACCOLTA DEL GIOCO</u>	pag. 3
art. 2 - tipologie degli apparecchi	
art. 3 – obblighi per i titolari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi	
Art. 4 – numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio	
Art. 5 – limiti di installazione e orario di funzionamento degli apparecchi	
<u>PARTE SECONDA – SALE GIOCHI</u>	pag. 5
Art. 6 – Definizione di sala giochi	
Art. 7 – Caratteristiche minime delle sale giochi	
Art. 8 – Obblighi per i titolari di sale giochi	
Art. 9 – limitazioni e orari di esercizio	
<u>PARTE TERZA – TRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI</u>	pag. 7
Art. 10 - Definizioni	
Art. 11 - Obblighi per i titolari degli esercizi	
Art. 12 – Limitazioni e orari di svolgimento delle attività di trattenimento o spettacolo	
<u>PARTE QUARTA - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</u>	pag. 9
Art. 13 - Autorizzazioni e comunicazioni	
Art. 14 – Presentazione delle istanze e delle comunicazioni e relativa documentazione.	
<u>PARTE QUINTA – SANZIONI</u>	pag. 11
Art. 15 - Video giochi e sale giochi	
Art. 16 – Trattenimenti e spettacoli presso i pubblici esercizio	
<u>PARTE SESTA - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	pag. 11
Art. 17 - Abrogazioni	

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione, detenzione ed utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da intrattenimento e di abilità presso tutte le tipologie di esercizi pubblici o aperti al pubblico, compresi i circoli privati e le sale scommesse, nonché le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i. e - per quanto concerne gli orari di funzionamento degli apparecchi e gli orari di apertura e chiusura dei locali – anche gli esercizi autorizzati dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 del citato R.D. Disciplina, inoltre, lo svolgimento di piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi.

PARTE PRIMA

APPARECCHI DA GIOCO INSTALLATI PRESSO ESERCIZI NON DESTINATI IN VIA PREVALENTE ALLA RACCOLTA DEL GIOCO

Art. 2 - tipologie degli apparecchi

1. L'art. 110 del T.U.L.P.S. prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:

comma 6, lett. a): apparecchi che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di monete metalliche, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti da AAMS, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

comma 6, lett. b): quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, per i quali le condizioni di mercato sono stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;

comma 7, lett. a): apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro che distribuiscono, immediatamente dopo la fine della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro **o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;**

comma 7, lett. c): apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0,50 Euro;

comma 7, lett. c-bis) apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

comma 7 lett. c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, cicche, etc.) e non alimentare (piccoli gadget di vario tipo) previa introduzione di monete. Tali apparecchi si considerano distributori automatici di prodotti (alimentari e non) e pertanto rientrano nella disciplina del D. Lgs. n. 114/98, salvo il caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso premio partita.

Art. 3 - obblighi per i titolari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi

1. I titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi rientranti in una delle categorie di cui al precedente art. 1 hanno l'obbligo di:

- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore del VCO e vidimata dal Comune;
- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6, lett. a) e b) e comma 7 lett. C -bis) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
- impedire l'utilizzo dei giochi oltre gli orari stabiliti dal Comune, procedendo alla disattivazione degli stessi;
- apporre agli ingressi dei locali le vetrofanie e su ciascun apparecchio da gioco gli adesivi che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Le vetrofanie e gli adesivi devono essere conformi al modello approvato dal Comune.

Art. 4 – numero massimo di apparecchi autorizzabili in ogni esercizio

1. Il numero massimo di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) installabili in ogni tipologia di esercizio è stabilito dal Decreto del Direttore Generale Dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011, che ha modificato quanto stabilito dai precedenti decreti (27.10.2003 per i pubblici esercizi e 18.01.2007 specifico per sale giochi e sale scommesse), che comunque restano in vigore per la disciplina di altri aspetti relativi all'installazione degli apparecchi. Pertanto, nella tabella che segue, si riassume la progressione numerica relativa ai giochi installabili per ciascuna tipologia di esercizio:

	TIPOLOGIA ESERCIZI	N. APPARECCHI EX ART. 110 , c. 6, lett. a) TULPS
A	AGENZIE SCOMMESSE SALE BINGO SALE GIOCHI	FINO A MQ 20,00 DI SUPERFICIE: N. 4 APPARECCHI + 1 APPARECCHIO OGNI ULTERIORI MQ 5, FINO UN MAX DI 75 APPARECCHI
B	RIVENDITE TABACCHI RICEVITORIE LOTTO	FINO A MQ 10,00 DI SUPERFICIE: N. 2 APPARECCHI FINO A MQ 20,00 DI SUPERFICIE : N. 4 APPARECCHI + 1 APPARECCHIO OGNI ULTERIORI MQ 10, FINO AD UN MAX DI 8 APPARECCHI
C	BAR RISTORANTI CIRCOLI ESERCIZI COMMERCIALI ESERCIZI ARTIGIANALI	FINO A MQ 15,00 DI SUPERFIICE: N. 2 APPARECCHI FINO A MQ 30,00 DI SUPERFICIE: N. 4 APPARECCHI DA MQ 31 A MQ 100 DI SUPERFICIE: N. 6 APPARECCHI OLTRE MQ 100 DI SUPERFICIE: N. 8 APPARECCHI
D	ALBERGHI STABILIMENTI BALNEARI	FINO AD UN MASSIMO DI 10 APPARECCHI

2. Condizione minima per l'installazione degli apparecchi, valida per tutte le tipologie di esercizi, consiste nella riserva, per ciascun apparecchio, di una **superficie minima di ingombro di mq 2,00**. In caso di apparecchi con postazioni multiple la superficie minima dovrà essere moltiplicata per ciascuna postazione. Il calcolo della superficie utile per l'installazione dei giochi deve essere effettuato escludendo gli spazi adibiti a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Art. 5 – Limiti di installazione e orario di funzionamento degli apparecchi

1. Negli esercizi di cui alle lettere B, C e D della tabella di cui al precedente art. 3, l'offerta del gioco non può riguardare in via esclusiva l'installazione di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. I predetti apparecchi non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti.

2. E' vietata l'installazione degli apparecchi all'esterno dei locali o delle aree destinate alle attività degli esercizi.

3. Gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) del T.U.L.P.S. non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici situati all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, pertinenze di luoghi di culto (art. 3, c. 1, Decreto Interdirettoriale del 27.10.2003).

4. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, c. 1, della L.R. n. 9/2016, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. in locali che si trovano ad una distanza non inferiore a cinquecento metri da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

La distanza dovrà essere misurata in base al percorso pedonale più breve intercorrente tra l'ingresso principale dell'esercizio, ove è posizionato il numero civico che identifica la sede dell'attività e l'ingresso principale del sito che costituisce condizione ostativa all'installazione degli apparecchi.

5. Ai sensi dell'art. 7, c. 1 della L.R. n. 9/2016 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S.

6. Il funzionamento degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. installati presso gli esercizi pubblici e commerciali, presso i circoli privati e presso tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) della L.R. n. 9/2016, è consentito esclusivamente nei seguenti orari:

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Al di fuori della predetta fascia oraria gli apparecchi devono essere disattivati.

PARTE SECONDA

SALE GIOCHI

Art. 6 – Definizione di sala giochi

1. per "Sala Giochi" si intende un esercizio allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito, ove dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori, nelle

forme e modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, sono messi a disposizione degli avventori apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, come definiti all'art. 110 del T.U.L.P.S., oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o Juke-box e simili, giochi tradizionali quali carte, giochi da tavolo etc. considerati leciti dalla legge.

Art. 7 – Caratteristiche minime delle sale giochi

1. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. installabili nelle sale giochi è stabilito dal Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 ed è riportato nella tabella di cui al precedente art. 4, n. 1, del presente regolamento.

2. I locali da adibire a sala giochi devono avere i seguenti requisiti:

- a) impianto elettrico conforme alle norme vigenti. In caso di installazione di nuovo impianto o rifacimento di impianto esistente lo stesso dovrà prevedere anche il sistema di alimentazione a servizio degli apparecchi da gioco e dovrà essere certificato da professionista abilitato; In caso di impianto già esistente e a norma di legge, la parte di impianto elettrico dedicato al collegamento degli apparecchi dovrà comunque essere certificato da professionista abilitato;
- b) passaggi interni – compresi quelli tra gli arredi e/o i giochi – e porte comunicanti con l'esterno di larghezza minima pari a mt 1,20. Nel caso in cui la struttura del locale o le norme vigenti non consentano l'allargamento delle porte è possibile derogare previa presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato;
- c) la sala giochi deve disporre di una uscita di sicurezza, del tipo ammesso, ogni 100 mq di superficie del locale, anche coincidente con la porta d'ingresso.

Le caratteristiche di cui alle lettere b) e c) devono essere certificate da tecnico abilitato.

3. Nelle sale giochi ove si intende esercitare l'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 8, c. 6, lett. a) della L.R. 29.12.2006, n. 38 l'attività ludica dovrà avere il carattere di prevalenza, individuabile secondo i seguenti elementi:

- carattere di imprenditorialità dell'attività di gioco (ad es. non assume tale caratteristica il mettere semplicemente a disposizione del cliente carte da gioco o altri giochi da tavolo, senza richiesta di alcun corrispettivo);
- superficie destinata all'attività di somministrazione non superiore al 25% della superficie totale destinata a sala giochi (calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori quali depositi, magazzini, uffici, etc).

Art. 8 – Obblighi per i titolari di sale giochi

1. I titolari degli esercizi di cui al precedente art. 6, devono rispettare i seguenti obblighi:

- esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore del VCO e vidimata dal Comune;
- impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6, lett. a) e b) e comma 7 lett. c-bis) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
- impedire l'utilizzo dei giochi oltre gli orari stabiliti dal Comune, procedendo alla disattivazione degli stessi;
- esporre il cartello indicante gli orari dell'esercizio in modo ben visibile dall'esterno;
- rispettare gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco per le sale giochi, cessando contestualmente anche l'eventuale attività di somministrazione;
- apporre agli ingressi dei locali le vetrofanie e su ciascun apparecchio da gioco gli adesivi che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico. Le vetrofanie e gli adesivi devono essere conformi al modello approvato dal Comune.

Art. 9 – limitazioni e orari di esercizio

1. Ai sensi dell'art. 5, c. 1, della L.R. n. 9/2016, è vietato l'insediamento di sale gioco ove siano installati apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. in locali che si trovano ad una distanza non inferiore a cinquecento metri da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

La distanza dovrà essere misurata in base al percorso pedonale più breve intercorrente tra l'ingresso principale dell'esercizio - ove è posizionato il numero civico che identifica la sede dell'attività - e l'ingresso principale del sito che costituisce condizione ostativa all'insediamento della sala giochi.

2. L'installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi. E' pertanto escluso l'utilizzo di aree esterne, anche private.

3. Per le sale giochi, ancorché autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 8, c. 6, lett. a) della L.R. n. 38/2006) non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico. La somministrazione in aree private esterne all'esercizio (es. cortili privati) è ammessa solo nel caso che dette aree non siano prospicienti a strade o altre aree pubbliche e comunque nel rispetto della superficie massima da destinare all'attività di somministrazione.

4. E' vietato per i titolari di sala giochi pubblicizzare con insegne, cartelli o altro l'attività di somministrazione svolta all'interno dell'esercizio.

5. Ai sensi dell'art. 7, c. 1 della L.R. n. 9/2016, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco.

6. Gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.

7. Gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonché degli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, da emanarsi ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, entro i seguenti limiti: **apertura compresa tra le h. 10.00 e le h.12.00, chiusura compresa tra le 24.00 le h. 02.00**, con facoltà di prevedere la posticipazione della chiusura di un'ora rispetto all'orario massimo consentito, nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi.

8. Nell'ambito dell'orario di apertura fissato dall'ordinanza del Sindaco di cui al precedente punto 7, il funzionamento degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. è consentito esclusivamente nei seguenti orari:

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Al di fuori della predetta fascia oraria i predetti apparecchi devono essere disattivati.

PARTE TERZA

TRATTENIMENTI MUSICALI E SPETTACOLI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

Art. 10 – Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29.12.2006, n. 38, le autorizzazioni/Scia per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di

apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora e delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande.

2. rientrano nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli o divertimenti cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di "Disc-jockey", cabaret, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, quali ad. es. Karaoke, giochi a quiz. Sono esclusi i trattenimenti danzanti

3. Lo svolgimento degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, ai fini di rientrare nella tipologia di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo. Dovranno pertanto essere rispettate condizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 11 – Obblighi per i titolari degli esercizi

1. I titolari di esercizi ove vengono svolti trattenimenti di cui al precedente art. 9 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) non deve essere imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) il locale non deve essere trasformato in sala di intrattenimento;
- c) rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi,

Art. 12 – Limitazioni e orari di svolgimento delle attività di trattenimento o spettacolo

1. I trattenimenti e gli spettacoli di cui all'art. 9 possono essere svolti sia all'interno che all'esterno del locale, qualora lo stesso sia munito di autorizzazione per plateatico, ma con condizioni differenti.

2. L'esercente potrà determinare l'orario di svolgimento delle predette attività nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) all'interno degli esercizi: inizio non prima delle h. 09,00 - termine entro le h. 02,00
- b) all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle h. 09,00 - termine entro le h. 00,30 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi. Nei rimanenti giorni feriali le attività dovranno cessare entro le h. 23,30.

Qualora dovessero intervenire modifiche al Regolamento di zonizzazione acustica del territorio comunale, gli orari di cui al precedente punto b) dovranno intendersi automaticamente allineati con le nuove previsioni del predetto regolamento.

3. La diffusione di musica attraverso la radio o altri impianti è consentita esclusivamente all'interno degli esercizi, dalle h. 09,00 alle h. 02,00.

4. E' vietato posizionare diffusori acustici all'esterno degli esercizi.

PARTE QUARTA

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 13 - Autorizzazioni e comunicazioni

1. Attività sottoposte ad autorizzazione amministrativa:

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi, sono soggette ad autorizzazioni le seguenti attività disciplinate dal presente regolamento:

- a) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la variazione del numero di apparecchi, e l'apertura per subingresso delle sale giochi;
- b) L'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. presso esercizi non in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del medesimo T.U.L.P.S.;
- c) L'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. presso circoli privati.

2. Attività soggette a mera comunicazione:

sono sottoposte a comunicazione preventiva le seguenti attività:

- a) L'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. presso gli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pub, etc.) o presso altri esercizi già in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S. (alberghi, campeggi, etc);
- b) L'attività di giochi leciti intesa come giochi di carte, dama, scacchi, etc.
- c) Lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli presso pubblici esercizi.

3. Le modalità di presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonché la relativa documentazione necessaria, sono riportate nel successivo art. 14.

Art. 14 – Presentazione delle istanze e delle comunicazioni e relativa documentazione.

1. Le istanze di autorizzazioni e le comunicazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere inoltrate allo Sportello Unico Attività Produttive, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata sulla piattaforma digitale.

2. In base al tipo di attività dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Autorizzazione per apparecchi da gioco di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.

(presso esercizi non in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 o 88 T.U.L.P.S.)

- a) istanza in bollo compilabile on line sul portale digitale Suap;
- b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per ciascun apparecchio;
- c) planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione degli apparecchi di cui al c. 6, lett. b) dell'art. 110 T.U.L.P.S. nonché degli apparecchi di altra tipologia;
- d) in caso di installazione di biliardi posati su soletta, relazione di carico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq;
- e) marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;

- Autorizzazione per sala giochi

- a) istanza in bollo compilabile on line sul portale digitale Suap;
- b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per ciascun apparecchio;
- c) planimetria in scala dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi, distinguendo gli apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;
- d) certificazione di conformità degli impianti comprensiva di documentazione relativa al sistema di alimentazione degli apparecchi;
- e) relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo che certifichi i requisiti dei locali da destinare a sala giochi elencati al precedente art. 6, n. 2;
- f) in caso di installazione di biliardi posati su soletta, relazione di carico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per

- sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq;
- g) SCIA sui requisiti tecnici e igienico sanitari dei locali;
- h) Relazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali, ai sensi del D.P.R. 447/1995 e del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, qualora nell'esercizio siano installati macchinari e/o impianti rumorosi.

- Comunicazione per installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 T.U.L.P.S. o di altri giochi leciti previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S.
(presso esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 T.U.L.P.S)

- a) modello di segnalazione/comunicazione generica compilabile on line sul portale digitale Suap;
- b) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per ciascun apparecchio;
- c) planimetria dei locali con l'indicazione dell'esatta collocazione dei giochi, distinguendo gli apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. dagli altri apparecchi;
- d) certificazione di conformità dell'impianto elettrico;
- e) in caso di installazione di biliardi posati su soletta, relazione di carico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 kg/mq;

- Comunicazione per trattenimenti o spettacoli presso pubblici esercizi
(come definiti all'art. 9 del presente regolamento)

- a) modello di segnalazione generica compilabile on line sul portale digitale Suap;
- b) calendario degli eventi e orario di svolgimento previsto per ciascun evento;
- c) per le attività svolte all'interno degli esercizi, documentazione in materia di impatto acustico ai sensi del D.P.R. 447/1995, redatta da tecnico competente in acustica, iscritto negli elenchi regionali. In alternativa, qualora non vengano superati i limiti della classe di riferimento, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La predetta dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 5 del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvato con D.C.C n. 155 del 26.11.2012, è ammessa solo in presenza di valutazione preventiva da parte di un tecnico competente in acustica;
- d) per trattenimenti o spettacoli effettuati su aree esterne **private**, dovranno essere rispettate le condizioni previste per le attività svolte all'interno degli esercizi e, conseguentemente, dovrà essere presentata la documentazione di cui alla precedente lett. c)

3. I procedimenti amministrativi e i relativi termini per l'istruttoria, l'evasione e il controllo delle istanze/comunicazioni di cui al precedente punto 2. sono disciplinati dalla L. 241/1990 e s.m.i.

PARTE QUINTA

SANZIONI

Art. 15 - Video giochi e sale giochi

1. Sono soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 le violazioni al presente regolamento in materia di giochi leciti, video giochi e sale giochi, che non siano già sanzionate dalla L.R. n. 9/2016, dal T.U.L.P.S. o da altre norme statali.

Art. 16 – Trattenimenti e spettacoli presso i pubblici esercizi

1. Sono soggette alla sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 le seguenti violazioni alla disciplina dei trattenimenti e spettacoli rientranti nella definizione prevista dall'art. 9 del presente regolamento;

- a) mancata comunicazione preventiva di effettuazione di trattenimenti o spettacoli presso i pubblici esercizi, prevista dall'art. 12, punto 1, lett. c);
- b) mancato rispetto degli orari previsti dall'art. 11, punto 2, lett. a) e b), per lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli;
- c) mancato rispetto degli orari previsti dall'art. 11, punto 3, per la diffusione di musica attraverso la radio o altri impianti;
- d) mancato rispetto del divieto previsto dall'art. 11, punto 4, di posizionamento di diffusori acustici all'esterno dell'esercizio.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si applicano i principi di cui al capo I della L. 24.11.1981, n. 689.

PARTE SESTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 167– Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con D.C. n. 86 del 30.05.2005 e modificato con D.C.C. n. 48 del 21.04.2009, nonché ogni altra norma che risulti in contrasto con esso.

2. Qualora dopo l'approvazione del Regolamento dovessero intervenire variazioni normative in materia di video giochi e/o sale giochi verrà data attuazione alle nuove norme approvate, nelle more di adeguamento del Regolamento.